

Trento, 12 ottobre 2022

Il D.M. Lavoro 19.08.2022, in G.U. 24.09.2022, n. 224, ha disciplinato i criteri e le modalità per la concessione dell'indennità una tantum prevista dall'art. 33 D.L. 17.05.2022, n. 50, quale misura di sostegno al potere d'acquisto dei lavoratori autonomi e dei professionisti conseguente alla crisi energetica e al caro prezzi in corso. La misura è finanziata a valere sulle risorse del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, con dotazione finanziaria pari a 600 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce limite complessivo di spesa. Una quota parte del limite di spesa del fondo, destinata ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai D.lgs. 30.06.1994, n. 509 e 10.02.1996, n. 103, è individuata in 95,6 milioni di Euro per l'anno 2022. Il D.L. 23.09.2022, n. 144, all'art. 20 prevede, infine, che l'indennità una tantum di cui all'art. 33 D.L. 50/2022 è incrementata di € 150 a condizione che, nel periodo d'imposta 2021, i lavoratori interessati abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a € 20.000.

Soggetti interessati

Possono **beneficiare** dell'indennità una tantum di € 200 i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Inps nonché i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza (di cui al D. Lgs. 30.06.1994, n. 509, e al D. Lgs. 10.02.1996, n. 103) che, nel periodo d'imposta 2021, abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a € 35.000¹. L'indennità è incrementata di € 150 se nel periodo d'imposta 2021 i lavoratori interessati hanno percepito un reddito complessivo non superiore a € 20.000.

I beneficiari devono essere già iscritti alle sopra indicate gestioni previdenziali alla data del 18.05.2022, con partita Iva attiva e attività lavorativa avviata entro la medesima data.

Per accedere all'indennità è necessario aver effettuato, entro il 18.05.2022, almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l'indennità, con competenza a decorrere dall'anno 2020. Tale requisito non si applica ai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro la data del 18.05.2022. Per gli iscritti alle gestioni speciali dell'AGO in qualità di coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli tale requisito è verificato sulla posizione del titolare.

L'indennità una tantum è pari a € 200 (Incrementata di € 150 in presenza dei requisiti richiesti) ed è corrisposta a domanda.

¹ **Requisito reddituale** - In ordine al requisito reddituale, dal computo del reddito personale assoggettabile ad Irpef, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi:

- i trattamenti di fine rapporto comunque denominati;
- il reddito della casa di abitazione;
- le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.



dott. Michele Iori - dottore commercialista – revisore legale – pubblicista
dott. Massimiliano Andreatta – dottore commercialista - revisore legale
dott.ssa Patrizia Gentil - dottore commercialista - revisore legale

Piazza Vicenza, 8 – 38122 TRENTO – Tel. 0461.1730280 – Fax 0461.1730299 info@taxconsulting.tn.it

Esclusioni

L'indennità è incompatibile con l'indennità una tantum per dipendenti, pensionati e altre categorie di soggetti (di cui agli artt. 31 e 32 D.L. 17.05.2022, n. 50).

Termini e modalità di presentazione della domanda

Le domande per l'ottenimento dell'indennità sono **presentate dai beneficiari all'Inps** ovvero agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti che ne verificano la regolarità ai fini dell'attribuzione del beneficio, provvedendo ad erogarlo sulla base del monitoraggio sull'utilizzo delle risorse complessive. Ai fini del riconoscimento del beneficio, **il soggetto interessato presenta istanza agli enti di previdenza cui è obbligatoriamente iscritto**, nei termini, con le modalità e secondo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali.

Le domande vanno inviate esclusivamente in maniera telematica entro e non oltre il 30.11.2022

Lo Studio è a disposizione per supporto e chiarimenti.

Cordiali Saluti

Law & Tax Consulting Srl

Tax Consulting Srl